

Spese generali per i dipendenti delle società sportive dal 1° gennaio 2022

Con l'abrogazione dell'art. 9 cpv. 3 OAVS, la Circolare del 13 gennaio 2003 – in cui si prevedeva un rimborso delle spese forfetario equivalente al 10% del salario lordo, con un massimale di CHF 8'000, ai dipendenti delle società sportive – è abrogata.

Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, verrà riconosciuto unicamente un rimborso delle spese effettive.

A tal proposito il Servizio ispettorato tiene a sottolineare che il rimborso delle spese per il tragitto luogo di domicilio-lavoro (*) deve essere assoggettato ai contributi sociali, conformemente al marg. N. 3006 delle Direttive sul salario determinante (DSD).

(*) vedi anche Sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 5 giugno 2009, inc. N. 30.2008.49 pubblicata in: www.sentenze.ti.ch

Il Servizio ispettorato coglie anche l'occasione per ricordare che secondo l'art. 34d OAVS e il marg. N. 2194 DSD, *se il salario determinante non supera i 2300 franchi per anno civile e per datore di lavoro, il contributo è percepito soltanto a richiesta del salariato.*

Conseguentemente gli importi superiori a CHF 2'300 per anno civile devono essere assoggettati ai contributi sociali.